



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI NUOVI
PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG B2B1114051)**

ID procedura: 45b8ef38-ac36-48d8-83ab-a473b63a024f

CAPITOLATO D'ONERI

(norme che regolano gli impegni contrattuali)

ART. 1 - OGGETTO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento della fornitura biennale, in forma frazionata, di pneumatici nuovi per gli autobus di Apam Esercizio Spa, di prima qualità, di varie misure e disegni, rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate per le varie tipologie di pneumatico nella seguente Tabella A e nei successivi articoli.

Tabella A

Nr.	Tipo pneumatico	Utilizzo	Codice carico e indice di velocità	Quantità biennale presunta
1	205/75R17.5L	Direzionale M+S, 3PMSF	124/122 M	10
2	205/75R17.5T	Trattivo M+S, 3PMSF	124/122 M	10
3	215/75R17.5L	Direzionale M+S, 3PMSF	126/124 M	10
4	215/75R17.5T	Trattivo M+S, 3PMSF	126/124 M	10
5	225/75R17.5L	Direzionale M+S, 3PMSF	128/126 M	10
6	235/65R16	Direzionale M+S, 3PMSF	132/130 M	10
7	235/75R17.5L	Direzionale M+S, 3PMSF	132/130 M	20
8	265/70R19.5	Direzionale M+S, 3PMSF	140/138 M	10
9	275/70R22.5LJ	Direzionale M+S, 3PMSF	148/145 J	150
10	275/70R22.5M	Direzionale M+S, 3PMSF	148/145 M	100
11	275/70R22.5TM	Trattivo M+S, 3PMSF	148/145 M	100
12	295/80R22.5L	Direzionale M+S, 3PMSF	124/122 M	150
13	295/80R22.5T	Trattivo M+S, 3PMSF	124/122 M	10
14	315/60R22.5	Direzionale M+S, 3PMSF	124/122 J	10
Quantità complessiva biennale presunta				610

Apam potrà richiedere la fornitura di pneumatici nuovi per autobus con caratteristiche (misura, utilizzo, codice di carico e indice di velocità) diverse da quelle indicate in tabella, per i quali la Ditta Aggiudicataria proporrà apposita quotazione, su richiesta della Stazione Appaltante.

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

I quantitativi degli pneumatici verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per categoria o tipologia di prodotto.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o

risarcimento. Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di pneumatici oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, l'appaltatore non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

In caso di richieste di fornitura, per alcune tipologie di pneumatici, di una quantità maggiore rispetto a quella presunta indicata negli atti di gara, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo e, nel caso in cui l'appaltatore non possa evadere la richiesta d'ordine dovrà proporre un'alternativa, senza maggiori oneri, che Apam si riserva di accettare.

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI PNEUMATICI

L'Appaltatore dovrà fornire, per tutte le misure richieste, una sola tipologia (marca) di pneumatico; la differenziazione di tipologia tra le diverse misure è ammessa solo in caso di mancata esistenza della tipologia offerta in tutte le misure richieste.

Un'eventuale variazione di disegno, senza aggravio di costi a carico della Stazione Appaltante, deve essere concordata preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Apam.

Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento.

Le coperture dovranno essere esclusivamente di prima scelta e prodotte da costruttori presenti in primo equipaggiamento a livello europeo/"Premium Brand".

Gli pneumatici nuovi dovranno essere omologati secondo quanto previsto dai Regolamenti ECE n. 54 e muniti di marchio di omologazione europea "E", ricostruibili per almeno 2 volte e riscolpibili garantendo una profondità di riscolpitura di almeno 2 mm.

La percorrenza minima garantita dichiarata nell'Allegato 4 "Dichiarazione di Offerta Economica", non dovrà comunque essere inferiore ai seguenti valori:

- 130.000 Km per pneumatici 275/70R22.5 Direzionale;
- 130.000 km per pneumatici 295/80R22.5 Direzionale.

Gli pneumatici nuovi dovranno soddisfare i criteri previsti dal nuovo regolamento Europeo UE 740/2020, relativo all'etichettatura dei pneumatici, entrato in vigore l'01/05/2021 e che abroga il precedente regolamento CE n. 1222/2009.

La data di fabbricazione dello pneumatico di cui alla marcatura secondo regolamento UNECE n. 54 non dovrà essere antecedente più di un anno rispetto alla data effettiva di consegna dello stesso.

Il profilo degli pneumatici, da dichiarare sul modulo d'offerta economica, per un impiego ottimale sull'asse anteriore, dovrà essere lineare e con disegno unico per tutta la fornitura di pari sezione.

La fornitura è riservata a pneumatici prodotti da case costruttrici di primaria importanza in grado di disporre e commercializzare tutte le misure richieste.

Si dettagliano nella tabella seguente, per le prevalenti tipologie con le quantità maggiori presunte, le relative modalità di utilizzo. Per alcune tipologie di pneumatici vengono indicati, a solo titolo esemplificativo, anche i disegni di riferimento:

Tipo pneumatico	Modalità di utilizzo	Asse	Tipologia autobus	Disegno
275/70R22.5M	Direzionale M+S, 3PMSF	Anteriore	Interurbano	Multi Z o simili/equivalenti M+S, 3PMSF
275/70R22.5TM	Trattivo M+S, 3PMSF	Posteriore	Interurbano	Multi D M+S, 3PMSF
275/70R22.5LJ	Direzionale M+S, 3PMSF	Anteriore	Urbano	INCITY XZU o simili/equivalenti M+S, 3PMSF
295/80R22.5	Direzionale M+S, 3PMSF	Anteriore	Interurbano	Xmulti Z o X Multi D o simili/equivalenti M+S, 3PMSF

ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

3.1 Identificazione dell'imballaggio

Gli pneumatici oggetto della fornitura dovranno essere contenuti in opportuni colli adatti a mantenere le caratteristiche tecniche degli pneumatici e a preservarli da urti accidentali. La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione della Committente, rifiutata a tutto danno dell'appaltatore.

L'imballaggio della merce è a carico dell'appaltatore, compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

All'esterno di ciascun imballaggio, anche contenente diverse tipologie di pneumatici, dovranno essere chiaramente

indicati:

- intestazione dell'appaltatore;
- il riferimento al numero del DDT (documento di trasporto);
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- il riferimento al numero dell'ordine di Apam.

3.2 Identificazione degli pneumatici

Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità degli pneumatici, Apam ha la necessità che gli pneumatici consegnati siano facilmente ed inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla tipologia (marca) ed alla misura.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il Contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e dovrà ritenersi concluso indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti degli pneumatici offerti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, Apam si riserva, per motivate ragioni o nei casi di urgenza di cui al comma 9, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del Contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare una proroga contrattuale per un massimo di 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni commerciali ed economiche del Contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Il Contratto dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito del Contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo biennale del Contratto è definito in € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) + Iva.

Il valore massimo in caso di proroga contrattuale per una durata massima di 4 mesi è stabilito in € 80.000,00 (euro ottantamila/00) + Iva.

Il valore complessivo massimo dell'appalto, compresa l'opzione di proroga, è pertanto pari ad € 580.000,00 (euro cinquecentottantamila/00) + Iva.

I prezzi netti unitari offerti per ogni articolo nella tabella dell'offerta economica, derivanti dalle percentuali di sconto offerte, sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, inclusi garanzia, imballaggio e trasporto presso la sede indicata, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri e nello Schema di Contratto, escluso il "contributo ambientale per pneumatici fuori uso" (PFU), ai sensi del D.M. 82 del 11/04/2011.

La spesa presunta per il periodo di validità del Contratto è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 6 - CORSO DI FORMAZIONE

L'Appaltatore dovrà realizzare, unitamente alla fornitura degli pneumatici e senza alcun sovrapprezzo, un corso di formazione per n. 3 addetti Apam che dovrà prevedere i seguenti argomenti:

- Pneumatici Veicoli Industriali (definizione, marcaggi e caratteristiche tecniche);
- Danneggiamenti (definizione, riconoscimento, rimedi etc.);
- Manutenzione e prestazioni base relative agli pneumatici (montaggio, equilibratura, rotazione, ecc.);
- Riparazione pneumatici;
- Riscalpitura;
- Geometria veicoli (parallelismo, allineamento, ecc.).

Il corso di formazione dovrà tenersi c/o la sede di Apam entro un anno dalla stipula del contratto e dovrà avere una durata di almeno una giornata lavorativa (8 ore).

Apam si impegna a mettere a disposizione gli spazi e l'attrezzatura necessaria per le prove sul campo (veicoli, cerchi, pneumatici, attrezzatura per montaggio/smontaggio ed equilibratura, pistole per serraggio, riscalpitore ecc.).

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'affidamento dei singoli ordini avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il Contratto è concluso con un solo operatore economico.

7.1 Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata.

Successivamente alla stipula del Contratto, Apam trasmetterà singoli ordini per l'approvvigionamento degli pneumatici a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'appaltatore.

L'ordine anticipato a mezzo mail da APAM si intende automaticamente accettato dall'appaltatore.

7.2 Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico dell'appaltatore e dovrà essere effettuata entro:

- massimo 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi), per gli Acquisti Standard;
- massimo 4 (quattro) giorni solari dalla data di trasmissione dell'ordine, per gli Acquisti Urgenti (procedura d'urgenza). Le consegne richieste con "procedura d'urgenza" non comporteranno alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM Esercizio Spa, fino ad un importo complessivo non superiore al 10% (diecipercento) dell'importo del Contratto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere.

I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data di trasmissione dell'ordine all'appaltatore, saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste dal successivo art. 19.

In caso di previsto mancato rispetto dei tempi di consegna, l'appaltatore è tenuto, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, a dare comunicazione scritta ad Apam proponendo una nuova data di prevista consegna.

L'appaltatore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini ad Apam, la quale si riserva di concederla a propria discrezione.

7.3 Luogo, modalità ed orari di consegna

Gli pneumatici devono essere consegnati franco magazzino Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00.

Ogni consegna deve essere corredata di DDT (documento di trasporto) in cui devono essere indicati, obbligatoriamente, il numero e la data dell'ordine, il CIG del Contratto, la quantità, la tipologia degli pneumatici (marca) e la misura.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative previste per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati ed in possesso delle autorizzazioni ed abilitazioni previste dalla Legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'appaltatore, a mezzo del Vettore, adeguatamente informato.

Tutti i colli, il cui peso superi i 25 kg, dovranno essere consegnati su apposite basi per agevolare lo scarico e la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di forche per pallet.

ART. 8 - GESTIONE ORDINI INEVASI

Con cadenza quindicinale, Apam invierà all'appaltatore, a mezzo posta elettronica ordinaria, la situazione degli ordini non evasi con data ordine nelle due settimane precedenti.

L'appaltatore è tenuto a rispondere, con le stesse modalità (posta elettronica) entro il termine di 3 giorni lavorativi, indicando i tempi previsti di consegna di detti ordini.

ART. 9 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

L'accettazione e la verifica della merce avverrà presso il magazzino di Apam, mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal fornitore e precisate in ordinativo e/o nel presente Capitolato.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporrà:

- collaudo visivo, consistente nella verifica della rispondenza degli pneumatici a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, nonché della verifica dimensionale;
- collaudo documentale, consistente nella verifica della conformità degli pneumatici forniti ai requisiti tecnici prescritti;
- collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre gli pneumatici a prove di tipo meccanico e/o di verifica della qualità.

Apam Esercizio Spa sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà accettare gli pneumatici o rifiutarli. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. In tali casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare per la sostituzione, a propria cura e spese, gli pneumatici non accettati

al collaudo entro cinque giorni (escluso i festivi) dalla data della relativa comunicazione da parte di Apam Esercizio Spa, da cui risulti l'avvenuto rifiuto. Decorso tale termine, Apam avrà la facoltà di spedire la merce all'indirizzo dell'Appaltatore, a spese di quest'ultimo.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

9.1 Livello minimo di qualità del servizio

L'appaltatore deve garantire un adeguato livello di qualità e la rispondenza degli pneumatici alle caratteristiche previste nelle presenti Specifiche.

Non sarà ritenuto soddisfacente il livello di qualità nel caso in cui vengano resi, perché non conformi, più di dieci pneumatici, durante il periodo di validità previsto per il Contratto. La resa di dieci pneumatici non conformi sarà considerata come grave inadempimento contrattuale e Apam potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 10 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

In caso di esito negativo dei collaudi o qualora, all'atto dell'accettazione, del montaggio o durante il loro impiego, gli pneumatici non risultassero conformi perché rotti, difettosi, usurati, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi del marchio del costruttore e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste, Apam invierà una specifica comunicazione scritta all'appaltatore con cui si notificano i difetti riscontrati.

Apam potrà, inoltre, richiedere una verifica in contraddittorio con l'appaltatore per la valutazione di non conformità del materiale consegnato, inviando la convocazione dell'appaltatore con preavviso di almeno 5 giorni.

L'appaltatore deve ritirare il materiale reso entro 5 giorni consecutivi dalla comunicazione di non conformità e a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce oggetto di contestazione.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti all'art. 7.2, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

L'appaltatore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. L'appaltatore, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, deve ritirare le eccedenze ed emettere relativa nota di credito, ove necessaria. Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

ART. 11 - GARANZIE

L'appaltatore si impegna a fornire esclusivamente pneumatici nuovi per autobus prodotti da case costruttrici di primaria importanza, sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

L'appaltatore deve garantire gli pneumatici oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio, per almeno **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia, l'appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione pneumatici sostitutivi, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

ART. 12 - SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELLE PERCORRENZE DELLE COPERTURE

La percorrenza minima garantita per ciascuna copertura, sarà oggetto di accertamento da parte di Apam, in contraddittorio con i tecnici designati dalla Ditta aggiudicataria mediante prove effettuate su pneumatici, prescelti tra i lotti forniti e individuati da Apam.

Il monitoraggio delle percorrenze effettive (PE) per il calcolo dell'indice di percorrenza (IP) e dell'eventuale nuovo prezzo di fornitura, avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di montaggio degli pneumatici in verifica.

Le prove saranno effettuate monitorando n. 5 treni di gomme per ciascuna delle tipologie di misura degli pneumatici 275/70R22.5 Direzionale e 295/80R22.5 Direzionale, identificati tramite il seriale di produzione, conteggiando la percorrenza dei veicoli su cui sono montate, risultante dalla rilevazione dei km di esercizio sulla base delle operazioni di rifornimento effettuate internamente e contabilizzati con il software aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura con copertura fuori uso oppure fino alla fine del periodo di verifica di 12 mesi.

Una copertura, ai fini del presente Capitolato d'oneri, viene convenzionalmente considerata fuori uso per usura,

quando l'altezza del battistrada, nel punto di maggior usura, è pari o inferiore a mm. 3 (per eventuali consumi "non uniformi", la profondità del battistrada sarà calcolata come media delle due misure eseguite nei punti di massimo consumo e di minimo consumo in senso trasversale).

I dati relativi alla manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, convergenza, ecc.), da utilizzarsi anche ai fini della verifica delle percorrenze, saranno registrati nel software di gestione di Apam e accessibili su richiesta.

La percorrenza effettiva PE verrà calcolata come segue:

Caso A) Raggiungimento di fine vita per usura prima della fine del periodo di test di 12 mesi

PE = km con pneumatici che hanno raggiunto il limite d'usura (fine vita) – km veicolo al momento del montaggio dello pneumatico nuovo.

Caso B) Termine del periodo di test di 12 mesi senza aver raggiunto il fine vita per usura

$$PE = \left[\frac{K_{mtest}}{(M_{bnuovo} - M_{bresiduo})} \right] * (M_{bnuovo} - 3)$$

dove:

K_{mtest} = chilometri percorsi nel periodo di verifica;

M_{bnuovo} = millimetri del battistrada a pneumatico nuovo (inizio test). Tale dato dovrà essere dichiarato nell'Allegato 3 "Dichiarazione di Offerta Tecnica"

$M_{bresiduo}$ = millimetri del battistrada a fine test

Alla fine del periodo di prova di 12 mesi, o a fine vita per usura se raggiunto prima dei 12 mesi di test, verrà calcolato il seguente indicatore di percorrenza:

$$IP = \frac{PE}{PG}$$

dove:

PE = percorrenza effettiva in km determinata come descritto precedentemente nei casi A e B. Il valore verrà calcolato per ciascun treno di gomme e quindi successivamente mediato fra i 5 veicoli sotto test per ciascuna tipologia degli pneumatici 275/70R22.5 e 295/80R22.5;

PG = percorrenza minima garantita così come dichiarato nell'allegato 3 "Dichiarazione di Offerta Tecnica".

Si procederà quindi come segue:

- 1) Se $0,60 \leq IP \leq 0,90$, verrà rideterminato in maniera proporzionale il prezzo delle coperture della medesima tipologia, applicando il seguente algoritmo:

$$PR = PA * IP$$

dove:

PR = prezzo rideterminato in euro;

PA = prezzo di aggiudicazione in gara per la copertura in euro, così come dichiarato nell'allegato 4 "Dichiarazione di Offerta Economica".

- 2) Se $IP < 0,60$, Apam, oltre a rideterminare come al punto precedente in maniera proporzionale il prezzo delle coperture della medesima tipologia, avrà facoltà di risolvere il contratto e di applicare ogni azione a tutela del danno subito in termini di maggiori oneri per acquisto in danno e fermo anticipato dei veicoli.
- 3) Se $IP > 0,90$ non si procederà al ricalcolo del prezzo delle coperture.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), il nuovo prezzo, come sopra determinato, sarà applicato anche alle coperture della medesima tipologia già fornite, con recupero dell'eccedenza di prezzo pagata da Apam mediante emissione di nota credito, da scalare, fino a concorrenza dell'importo dalle fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa diretta dell'eccedenza medesima, ovvero mediante recupero a valere sul deposito cauzionale o su qualsiasi altro credito, maturato o maturando dalla Ditta aggiudicataria.

Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno effettuate al prezzo PR come sopra rideterminato.

In caso di fuori uso, non determinato da usura, di uno dei pneumatici del treno di gomme monitorato per il calcolo del fattore PE si eseguirà, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, la verifica della causa:

- se il fuori uso è imputabile ad Apam, si procederà al monitoraggio del restante treno di gomme, non

considerando la percorrenza raggiunta dal pneumatico fuori uso;

- se il fuori uso è dovuto a difetti di fabbricazione imputabili alla ditta aggiudicataria, questa a proprie cure e spese dovrà fornire una coppia di pneumatici in sostituzione per ricostituire l'accoppiamento simultaneo sull'assale del veicolo in monitoraggio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato dal fuori uso.

Al terzo episodio di fuori uso per difetti di fabbricazione sulla stessa tipologia di pneumatico, Apam si riserva il diritto di valutare il maggior danno ed eventualmente di risolvere il contratto.

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, pari al 10% dell'importo complessivo del Contratto, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si specifica che, fino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli schemi tipo relativi alle cauzioni ai sensi del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici potranno presentare la cauzione definitiva richiesta secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- a garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Apam chiederà all'appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti con copertura estesa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive o una Polizza assicurativa equivalente (Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'Opera cd. RCT/RCO) a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, con massimale adeguato alla presente gara.

Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo, dovuti al "fermo veicolo", provocati dall'uso degli pneumatici forniti.

Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia.

ART. 16 - PREZZI CONTRATTUALI

Le percentuali di sconto offerte, indicate nella tabella dell'offerta economica, si intendono fissate dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque

eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente, per l'intera durata del Contratto.

I singoli prezzi unitari deriveranno, quindi, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, dall'applicazione dello sconto offerto al listino ufficiale in vigore al momento della trasmissione dell'ordine all'Appaltatore e si intendono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura (con esclusione del "contributo ambientale per pneumatici fuori uso" (PFU), ai sensi del D.M. 82 del 11/04/2011); pertanto, i prezzi unitari potranno variare con il modificarsi del listino relativo, mantenendosi costante la percentuale di sconto offerta, assolvendo quindi l'obbligo di revisione dei prezzi.

Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi, le variazioni del listino ufficiale di riferimento dovranno essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante.

ART. 17 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà fatture ELETTRONICHE mensili posticipate, riepilogative delle consegne effettuate.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

È inoltre richiesto di trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al Contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 19 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penali di seguito indicate:

19.1 Penali per ritardata consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione, Apam applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% (uno per cento) del valore della merce consegnata, ritirata o sostituita in ritardo, con importo minimo di € 100,00 (euro cento/00).

La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno lavorativo di ritardo (secondo giorno solare per le consegne urgenti) fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi (4 giorni solari per le consegne urgenti).

19.2 Penali per mancata consegna

Decorsi 10 giorni lavorativi di ritardo (4 giorni solari per le consegne urgenti), la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di annullare le righe d'ordine non evase e provvedere all'acquisto presso un altro operatore economico, addebitando all'appaltatore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto del materiale presso terzi, oltre alle sopraddette penali e al risarcimento per l'eventuale danno subito.

19.3 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti pneumatici difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinqueper cento) dell'importo degli pneumatici non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce, ferme restando le ulteriori responsabilità del Fornitore per i danni causati dal montaggio di pneumatici difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato.

Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di 3 (tre) consegne di pneumatici non conformi, Apam addebiterà all'Appaltatore, oltre alle penali di cui sopra, una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni pneumatico inidoneo, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto e il risarcimento di

ogni danno ulteriore, incamerando la cauzione definitiva.

19.4 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva al terzo inadempimento contestato, verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni violazione rilevata.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il Contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del Contratto, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 20 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di uno pneumatico fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa oraria di € 35,00;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato lo pneumatico (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a € 100,00 al giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus resesi necessarie a seguito di guasto occorso ad uno pneumatico fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di uno pneumatico fornito, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023.

Apam risolverà il contratto, qualora accerti un grave o ripetuto inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del progetto. Nel caso il RUP valuti negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, Apam dichiarerà risolto il Contratto.

In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'appaltatore in favore di Apam e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

- a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi da Apam in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) penali a carico dell'Appaltatore.

Apam si riserva la facoltà di affidare la fornitura a un terzo soggetto a spese dell'appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per sua colpa, l'appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti ad Apam dalla stipula di un nuovo Contratto o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le forniture.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, Apam - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito indicati:

- a. false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;
- b. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, nonché per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale;
- d. fornitura di materiale difforme o non rispondente ai requisiti di qualità richiesti;
- e. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del Contratto;
- f. mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010 e smi;
- g. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h. mancato rispetto dei termini e delle condizioni, tra cui le percentuali di sconto offerte in sede di gara, che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- i. rallentamento o interruzione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto;
- j. resa di dieci prodotti non conformi durante il periodo di validità previsto per il Contratto;
- k. ogni altra grave violazione di legge;
- l. ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara;
- m. ogni altra causa prevista dal Codice dei contratti (D. Lgs 36/2023);
- n. in caso di perdita, in capo ad Apam, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena Apam avrà comunicato all'appaltatore, a mezzo Pec senza necessità di ulteriori adempimenti, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Apam.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Apam non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad Apam il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subito nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate, nonché l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D. Lgs. 36/2023. Apam avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 23 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque momento, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse. Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore non ha diritto a pretese risarcitorie, nonché a ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'appaltatore, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 25 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa;
- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“D. Lgs. 231/2001”), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, allegato al Disciplinare di gara.

Qualora l’operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l’eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 26 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula del Contratto di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore, escluso il “contributo ambientale per pneumatici fuori uso” (PFU), ai sensi del D.M. 82 del 11/04/2011.

ART. 27 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Apam e l’Appaltatore, afferenti il Contratto che verrà stipulato, le parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegato:

B. Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto.

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato DEC	Visto RUP
00	01/08/2024	Prima emissione	Ufficio Acquisti LF	ing. Nicola Belfanti	dott. Alberto Spaggiari
				<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>